


TAX • AUDIT • LEGAL • ESG

Circolare mensile

Gennaio 2024



Now, for tomorrow

 **bakertilly**

NOTIZIE IN BREVE

TAX		5
<ul style="list-style-type: none"> 🕒 Nuovo saggio di interesse legale dal 1° Gennaio 2023 al 5%.....5 <p style="margin-left: 20px;">Con Decreto del Ministero dell'Economia del 29 novembre 2023 è stata diminuita dal 1° gennaio 2024 la misura degli interessi legali al 2,5% annuo (art. 1284 c.c.).5</p> 🕒 Modifiche al regime di aiuti UE “de minimis”5 <p style="margin-left: 20px;">Il Reg. UE n. 2831 del 13.12.2023 prevede l’innalzamento da 200.000 a 300.000 euro del limite triennale “de minimis” a partire dal 1.01.2024. Il nuovo regolamento resterà in vigore fino al 31.12.2030.....5</p> 🕒 Pubbligate in Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 20246 <p style="margin-left: 20px;">Sono state pubblicate sulla G.U. n. 298 del 22.12.2023 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti durante il 2024.6</p> 🕒 Detrazione IVA relativa alle fatture di fine anno.....7 <p style="margin-left: 20px;">Le regole relative alla detrazione IVA implicano a fine anno la necessità di compiere l’analisi delle fatture datate e ricevute a cavallo della fine dell’anno per determinare correttamente l’anno nel quale computare in detrazione l’IVA.7</p> 🕒 Novità in tema di fatturazione elettronica8 <p style="margin-left: 20px;">Dall’obbligo di fatturazione elettronica per contribuenti minimi e forfettari al divieto per prestazioni sanitarie per le cure delle persone fisiche, in materia di fattura elettronica gli interventi sono diversi e tutti di particolare importanza.....8</p> 🕒 Agevolazioni fiscali per le aziende che assumono a tempo indeterminato8 <p style="margin-left: 20px;">L’articolo 4 del decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma dell’IRPEF (D.lgs. 216/2023), introduce per il solo anno 2024 una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato. L’obiettivo è quello di incentivare le imprese verso la promozione di nuove assunzioni in modo stabile.8</p> 🕒 Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate9 <p style="margin-left: 20px;">Viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.9</p> 		



☉ **Rimborso per investimenti pubblicitari.....10**

Il 9 febbraio 2024 è il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel corso del 2023.....10

☉ **Novità in tema di Statuto dei diritti del contribuente10**

Publicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023, recante modifiche allo Statuto dei Diritti del Contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212. Le modifiche entrano in vigore a partire dal 18 gennaio 2024.10

☉ **Contenzioso tributario: nuove regole in vigore dal 4 gennaio12**

Publicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal 4 gennaio 2024.12

☉ **Novità in tema di adempimento collaborativo.....12**

Publicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 221, recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo che definisce le misure sul potenziamento dell'istituto che punta al dialogo fra l'Agenzia e le imprese per prevenire e risolvere anticipatamente possibili controversie fiscali.12

AUDIT14

☉ **Pubbligate lo scorso 19 dicembre le liste di controllo Assirevi sui bilanci 202314**

Sul sito di Assirevi sono state pubblicate le liste di controllo (check list) utili ai revisori, da cui partire per la pianificazione della loro attività per i bilanci in chiusura al 31 dicembre 2023.....14

☉ **Aumentano le soglie dimensionale di imprese e gruppi d'impresa15**

Dal 1° gennaio 2024 in vigore le nuove soglie dimensionali delle imprese: nuove regole dalla Direttiva UE n. 2023/2775 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2023.15

LEGAL.....17

☉ **Sospensione dell'obbligo di comunicazione dei dati ed informazioni sulla titolarità effettiva: ordinanza n. 8083/2023 del TAR del Lazio.....17**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), con l'ordinanza n. 8083/2023 pubblicata il 7 dicembre 2023, ha accolto l'istanza cautelare di un'associazione di categoria con cui è stato richiesto di sospendere l'efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.....17



ESG.....19**☉ CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism**.....19

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) interesserà circa il 6,5% delle importazioni generali nel nostro Paese. Nello specifico, particolarmente colpite saranno acciaio e alluminio.19

☉ Sostenibilità: il CNDCEC traduce la check list IFAC per le piccole imprese20

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha tradotto il documento "*Small Business Sustainability Checklist*", realizzato dall'IFAC (International Federation of Accountants), con il fine di aiutare le piccole imprese a massimizzare i vantaggi derivanti dall'inserimento della sostenibilità nella propria strategia aziendale.20

SCADENZARIO.....21

APPROFONDIMENTI

TAX

Nuovo saggio di interesse legale dal 1° Gennaio 2023 al 5%

Con Decreto del Ministero dell'Economia del 29 novembre 2023 è stata diminuita dal 1° gennaio 2024 la misura degli interessi legali al 2,5% annuo (art. 1284 c.c.).

Si riporta di seguito un riepilogo dell'andamento del saggio di interesse legale negli ultimi anni.

PERIODO	SAGGIO	NORMA
01/01/2017 – 31/12/2017	0,10 %	DM Economia 07/12/2016
01/01/2018 – 31/12/2018	0,30 %	DM Economia 13/12/2017
01/01/2019 – 31/12/2019	0,80 %	DM Economia 12/12/2018
01/01/2020 – 31/12/2020	0,05 %	DM Economia 12/12/2019
01/01/2021 – 31/12/2021	0,01 %	DM Economia 11/12/2020
01/01/2022 – 31/12/2022	1,25 %	DM Economia 13/12/2021
01/01/2023 – 31/12/2023	5,00 %	DM Economia 13/12/2022
01/01/2024 – in corso	2,50 %	DM Economia 29/11/2023

L'effetto più importante tra gli altri riguarda il calcolo delle somme da pagare a titolo di interessi in seguito al ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. 472/97. Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.

La nuova misura del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione: ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR); agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

Modifiche al regime di aiuti UE “de minimis”

Il Reg. UE n. 2831 del 13.12.2023 prevede l'innalzamento da 200.000 a 300.000 euro del limite triennale “de minimis” a partire dal 1.01.2024. Il nuovo regolamento resterà in vigore fino al 31.12.2030.

Si ricorda che gli aiuti “de minimis” sono aiuti di Stato concessi alla stessa impresa nell'arco di uno specifico periodo di tempo che non superano un importo prestabilito, tale da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza, e che sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione europea.



Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del regolamento in esame dovrebbe essere valutato su base mobile. In particolare, viene stabilito che “Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti”. In linea generale, gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui è accordato all’impresa il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi (art. 3 del nuovo regolamento).

Ai fini dell’applicazione del regime “de minimis” occorre fare riferimento alla c.d. “impresa unica”, intendendosi per tale l’insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Sono considerate un’impresa unica anche le imprese fra le quali intercorre una delle predette relazioni per il tramite di una o più altre imprese.

Per completezza, si rileva che, per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), il limite “de minimis” dal 1° gennaio 2024 sarà invece incrementato da 500.000 a 750.000 euro nell’arco di un triennio, secondo quanto previsto dal nuovo regolamento Ue 13 dicembre 2023 n. 2832.

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 2024

Sono state pubblicate sulla G.U. n. 298 del 22.12.2023 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti durante il 2024.

Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.7.2020 si applica la nuova disciplina di determinazione del fringe benefit in base all’inquinamento dell’auto prevista dall’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, modificato dall’art. 1 co. 632-633 della L. 160/2019 (dal 25% al 60% del costo delle tabelle ACI, in base alle emissioni di CO₂).



Data stipula contratto successiva al 1.7.2020	FY 2020	FY 2021 e a regime
Fino a 60 co2 g/km	25%	25%
Da 60 a 160 co2 g/km	30%	30%
Da 160 a 190 co2 g/km	40%	50%
Oltre 190 co2 g/km	50%	60%

Per i contratti stipulati fino al 30/06/2020 e per gli autoveicoli immatricolati fino alla stessa data continua invece ad applicarsi la percentuale del 30% prevista dalla vecchia disciplina (Ris. AdE n. 46 del 2020).

Detrazione IVA relativa alle fatture di fine anno

Le regole relative alla detrazione IVA implicano a fine anno la necessità di compiere l'analisi delle fatture datate e ricevute a cavallo della fine dell'anno per determinare correttamente l'anno nel quale computare in detrazione l'IVA.

Si possono distinguere in particolare i seguenti casi:

DATA FATTURA	DATA RICEZIONE	DATA REGISTRAZIONE	MOMENTO DI DETRAZIONE DELL'IVA
Dicembre 2023	Dicembre 2023	Dicembre 2023	Liquidazione IVA dicembre 2023
Dicembre 2023	Dicembre 2023	Gennaio 2024	Dentro la dichiarazione IVA 2024 previa annotazione in apposito sezionale del registro acquisti
Dicembre 2023	Dicembre 2023	Dopo il 30 aprile 2024	Dentro la dichiarazione IVA 2024 previa presentazione di una dichiarazione integrativa
Dicembre 2023	Gennaio 2024	Gennaio 2024	Liquidazione IVA gennaio 2024

In alcuni casi la consegna della fattura elettronica da parte del SdI non è possibile per cause tecniche, come ad esempio nel caso in cui il canale telematico non sia attivo e funzionante o la casella PEC indicata risulti piena o non attiva. In questi casi, il cessionario dovrà verificare se tale fattura sia stata emessa dal cedente e semplicemente non recapitata ma messa a disposizione nell'Area riservata dell'AdE. In questo caso, la data di ricezione della fattura è quella di presa visione della stessa sul sito dell'Agenzia delle entrate ed è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'IVA per il cliente.

Nel caso di acquisti in reverse charge non nazionale che richiedano l'integrazione della fattura ricevuta, l'IVA deve essere assolta nelle liquidazioni periodiche riferite al mese di ricezione del documento. Solamente dopo l'annotazione dell'imposta "a debito" potrà essere esercitato il diritto alla detrazione.



Novità in tema di fatturazione elettronica

Dall'obbligo di fatturazione elettronica per contribuenti minimi e forfettari al divieto per prestazioni sanitarie per le cure delle persone fisiche, in materia di fattura elettronica gli interventi sono diversi e tutti di particolare importanza.

Rilasciata il 12 dicembre 2023 la nuova versione (1.8) delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, applicabile dal 1° febbraio 2024.

Con le nuove specifiche, è stato inserito un controllo sulle fatture emesse in regime di non imponibilità a seguito di dichiarazione di intento. In tale circostanza, all'interno del documento deve essere riportato, nel campo "Riferimento testo" del blocco "Altri dati gestionali", il protocollo di ricezione della suddetta dichiarazione di intento e il suo progressivo (separato dal segno "-" o "/"). Nel caso in cui questa risultasse invalidata, il file XML sarebbe scartato con indicazione del codice errore "00477".

Attribuita, inoltre, ulteriore funzione al codice "Tipo documento" TD28 (codice era stato introdotto nella versione 1.7.1 con la finalità di consentire la comunicazione degli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell'imposta): dal febbraio del prossimo anno, tale codice potrà essere utilizzato anche per dar conto degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell'imposta tramite la posizione IVA italiana.

Le ulteriori novità rilevanti riguardano:

- l'estensione a tutti, compresi i contribuenti minimi e forfettari, dell'obbligo della fattura elettronica tra soggetti residenti e stabiliti in Italia;
- la proroga per le prestazioni sanitarie del divieto di emissione della fattura per le cure delle persone fisiche;
- l'esclusione di alcuni soggetti dall'obbligo, in caso di fruizione di incentivi pubblici, di indicare in fattura il Codice Unico di Progetto (CUP).

Agevolazioni fiscali per le aziende che assumono a tempo indeterminato

L'articolo 4 del decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma dell'IRPEF (D.lgs. 216/2023), introduce per il solo anno 2024 una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato. L'obiettivo è quello di incentivare le imprese verso la promozione di nuove assunzioni in modo stabile.



Imprese e professionisti possono, infatti beneficiare di una maxi deduzione ai fini IRES/IRPEF pari al 120% del minore importo tra costo della manodopera neoassunta a tempo indeterminato e l'incremento del costo del lavoro tra 2023 e 2024 risultante dal conto economico.

Questa percentuale sale di un ulteriore 10% (fino a raggiungere il 130%) nel caso in cui l'impresa assuma lavoratori cosiddetti svantaggiati (persone con disabilità, giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile, donne di qualsiasi età con almeno due figli minorenni, vittime di violenza o disoccupate da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti, ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare).

La super deduzione del 120% riguarda i titolari di reddito di impresa (società di capitali, enti commerciali, società di persone e imprese individuali) e gli esercenti arti e professioni. Essa rileverà per le imposte sui redditi (Ires o Irpef), ma non per l'Irap.

Esclusi dall'incentivo i contribuenti con attività avviata nel 2023 e quelli che, al termine del corrente anno, avranno un numero di dipendenti inferiore alla media dell'esercizio precedente. Sono inoltre escluse le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi d'impresa di natura liquidatoria.

La norma prevede tre condizioni di accesso:

- aver stipulato nell'esercizio 2024 nuovi contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- il numero di dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 deve essere più elevato di quello medio dell'esercizio 2023, tenendo conto, nel calcolo, di eventuali decrementi in capo a società controllate o collegate o facenti capo al medesimo soggetto;
- il numero totale dei dipendenti (compresi quelli a tempo determinato) al 31 dicembre 2024 sia superiore a quello medio del 2023. Per questa condizione non è richiesto di considerare anche i decrementi delle società del gruppo.

Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

Viene esteso l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 intermediari") per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.

Compensazione dei crediti INPS e INAIL

L'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.



Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni

Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.7.2024.

In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.

Rimborso per investimenti pubblicitari

Il 9 febbraio 2024 è il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel corso del 2023.

La "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, già presentata nel corso del 2023, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma, deve essere presentata entro il termine del 9 febbraio 2024.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta d'identità elettronica (Cie).

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo "6900"), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.

Novità in tema di Statuto dei diritti del contribuente

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023, recante modifiche allo Statuto dei Diritti del Contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212. Le modifiche entrano in vigore a partire dal 18 gennaio 2024.

La nuova formulazione legislativa ha apportato diverse novità rispetto al passato. Le nuove disposizioni sono volte a consentire allo Statuto di svolgere una funzione orientativa per l'interpretazione di tutte le norme tributarie, contribuendo al rafforzamento della certezza del diritto e alla coerenza di tali norme con i principi giuridici dell'ordinamento tributario italiano.



Lo Statuto del contribuente si rafforza dal punto di vista legislativo: le sue disposizioni hanno portata generale, si applicano cioè a tutti i soggetti del rapporto tributario e, dunque, anche all'Amministrazione finanziaria, e «si conformano alle norme della Costituzione rilevanti in materia tributaria, ai principi dell'ordinamento dell'Unione Europea e alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo». Ciò significa che, in caso di dubbi interpretativi di una norma tributaria, valgono le disposizioni dello Statuto.

Di non poco conto sono le diverse previsioni, contenute nello schema di riforma, volte a delimitare più marcatamente il perimetro del potere impositivo. In tale senso, si colloca l'introduzione del principio del *ne bis in idem* di matrice penalistica anche in ambito tributario, che consente all'Amministrazione di esercitare l'azione accertativa una sola volta per ciascun periodo d'imposta. Altresì è stato introdotto il principio del divieto di analogia per le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi.

È stato inoltre previsto l'obbligo del contraddittorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria i quali devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo che si tratti di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Ha previsto la possibilità di ricorrere alla motivazione *per relationem*, specificando che se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.

È stata prevista l'annullabilità degli atti dell'Amministrazione finanziaria per violazione di legge, incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti e l'estensione della disciplina della nullità ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato. Inoltre, la riforma ha previsto l'autotutela facoltativa per l'Amministrazione che può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, anche senza necessità di istanza di parte.

Nella nuova disposizione viene chiarito che è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti e viene prevista esplicitamente l'inutilizzabilità di atti e documenti "troppo vecchi": l'obbligo di conservazione di atti e documenti, comprese le scritture contabili non può eccedere 10 anni dalla loro emanazione, formazione e utilizzazione.

Per le persone fisiche e per le società di persone in contabilità semplificata che intendono presentare istanza di interpello è stata istituita, infine, una banca dati che potrà fornire una risposta (se la questione risulta già esaminata) oppure invitare a presentare l'interpello; la risposta vale come legittimo affidamento, escludendo sanzioni e interessi per il contribuente che si adegua.



Contenzioso tributario: nuove regole in vigore dal 4 gennaio

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal 4 gennaio 2024.

In base al nuovo decreto, le spese di giudizio vengono compensate non solo in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ma anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

Le novità del decreto interessano anche il conferimento della procura al difensore, ex art. 12 co. 7 del DLgs. 546/92, a seconda che sia analogica o informatica. La procura analogica dovrà contenere la dichiarazione di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 22 co. 2 del DLgs. 82/2005. Per la procura informatica non occorrerà detta attestazione né che si riporti nel contenuto l'indicazione di autenticità della firma digitale del soggetto rappresentato, tuttavia occorrerà comunque firmarla digitalmente. Tale novità operano dai ricorsi di primo e secondo grado notificati dopo l'1.9.2024.

È stata aggiunta la previsione secondo cui è dovere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla Segreteria, la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né a effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria. Con lo stesso intervento, inoltre, è stato previsto l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali.

Viene riconosciuta alla parte richiedente la possibilità di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza mentre è prevista la partecipazione sempre in presenza del giudice e del personale amministrativo laddove la discussione in presenza sia richiesta dalla parte. Prevista la possibilità, per le controversie in cui il contribuente si è costituito personalmente in giudizio, di utilizzare anche la modalità cartacea di notifica e deposito degli atti.

Circa le modalità di redazione della sentenza in forma semplificata, utilizzata dal giudice in caso di manifesta fondatezza o infondatezza, inammissibilità, improcedibilità del ricorso, è stato previsto che il giudice motivi la decisione con un riferimento sintetico al punto di fatto o di diritto considerato risolutivo ovvero a un precedente conforme. Il rifiuto espresso dell'istanza di autotutela infine rientra ora tra gli atti impugnabili.

Novità in tema di adempimento collaborativo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 221, recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo che definisce le misure sul potenziamento dell'istituto che punta al dialogo fra l'Agenzia e le imprese per prevenire e risolvere anticipatamente possibili controversie fiscali.



Il regime di adempimento collaborativo, introdotto nel 2015, rappresenta un sistema di comunicazione e cooperazione rafforzate tra l'Amministrazione finanziaria e quei contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (*Tax control framework - TCF*). Si pone l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

Il D.lgs. n 221/2023 ha come scopo quello di potenziare questo regime.

Fra le novità, è stato previsto che il *Tax control framework* deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti già in possesso di una specifica professionalità esclusivamente tra quelli iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

La riforma inoltre accelera il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto (abbassata la soglia del fatturato annuo che passa dal miliardo richiesta nel 2023 a 750milioni dal 2024, a 500milioni dal 2026 fino ad arrivare a 100milioni a partire dal 2028). In caso di gruppo, la soglia dimensionale dovrà essere raggiunta da una sola società aderente alla tassazione di gruppo e non più da tutte quelle che appartengono al consolidato fiscale.

L'accesso al regime dell'adempimento collaborativo comporta inoltre, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del reato di dichiarazione infedele (articolo 4 del Dlgs n. 74/2000) dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi comunicati tempestivamente all'Agenzia con interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni o prima del decorso delle relative scadenze fiscali.

Per aderire al regime è necessario presentare domanda in via telematica con l'apposito modello disponibile sul sito delle Entrate.



AUDIT

Pubblicate lo scorso 19 dicembre le liste di controllo Assirevi sui bilanci 2023

Sul sito di Assirevi sono state pubblicate le liste di controllo (check list) utili ai revisori, da cui partire per la pianificazione della loro attività per i bilanci in chiusura al 31 dicembre 2023.

Le liste di controllo sono predisposte a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione, ai fini della preparazione da parte di queste ultime di check-list da utilizzare, dopo essere state opportunamente adattate alle specifiche circostanze del caso, nello svolgimento dell'attività di revisione.

Le liste oggetto di pubblicazione da parte di Assirevi (Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale) recepiscono alcune modifiche rispetto allo scorso anno in funzione dei nuovi obblighi informativi richiesti. In particolare, le nuove check list sono quelle relative a:

- le informazioni integrative (*disclosures*) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (*IAS/IFRS*), così come omologati (“*endorsed*”) dall'Unione Europea (UE) - Informativa aggiuntiva da fornire in accordo con norme di legge, regolamenti, delibere e comunicazioni Consob o di altre autorità;
- i principi di redazione del bilancio d'esercizio - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del codice civile;
- i principi di redazione del bilancio consolidato - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

La check list destinata alle imprese che redigono bilanci di esercizio e consolidati in base alle disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali, sono aggiornate principalmente per recepire gli emendamenti ai principi contabili emessi dall'Organismo italiano di contabilità (Oic) che disciplinano alcuni istituti tipici delle società cooperative. L'emendamento più rilevante (Oic 28) riguarda i ristorni ai soci previsti dall'articolo 2545-sexies del Codice civile.

Quella destinata alle imprese *IAS adopter* recepisce, invece, i nuovi obblighi informativi previsti dai documenti emessi dallo IASB e omologati dall'Ue, da adottare obbligatoriamente a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il primo gennaio 2023 (e riepilogati nell'Allegato 1 del documento). Tra questi, l'Ifrs 17 relativo ai contratti assicurativi, che sostituisce l'Ifrs 4, rappresenta una rilevante novità per tutte le aziende che devono contabilizzare contratti di tipo assicurativo, mentre lo IAS 12, relativo alle imposte sul reddito, contiene modifiche che riguardano in particolare un'eccezione temporanea obbligatoria alla contabilizzazione delle imposte differite determinate dall'attuazione delle norme (in vigore dal 2024) in relazione alla riforma fiscale internazionale (norme del *Pillar II* dell'Ocse), nonché previsioni in materia di informazioni integrative da fornire, da parte delle società interessate, nelle situazioni infrannuali e in bilancio.



Aumentano le soglie dimensionale di imprese e gruppi d'impresa

Dal 1° gennaio 2024 in vigore le nuove soglie dimensionali delle imprese: nuove regole dalla Direttiva UE n. 2023/2775 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2023.

La direttiva delegata (Ue) 2023/2775 modifica, aumentandole in modo significativo, le soglie monetarie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di cui all'art. 3 della direttiva 2013/34/Ue (cosiddetta direttiva "Bilanci").

La categorizzazione in parola ha un ruolo chiave in termini di obblighi, caratteristiche e "spessore" della comunicazione sia economico-finanziaria che di sostenibilità delle imprese e dei gruppi soggetti alle disposizioni unionali. Si pensi, ad esempio, alle implicazioni sulla definizione dei soggetti che possono redigere il bilancio come microimprese o in forma abbreviata nonché all'esonero, dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, di cui all'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, o ancora alla definizione dei soggetti obbligati alla rendicontazione di sostenibilità e alla rendicontazione consolidata di sostenibilità.

La modifica è giustificata, secondo la Commissione UE, dall'elevata inflazione che si è verificata negli ultimi anni.

I principali interventi sono quelli che incidono sui limiti monetari riferiti al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, contenute nell'art. 3 della direttiva "bilanci". In base alle regole attuali, i limiti dimensionali (il riferimento è la data di chiusura del bilancio di riferimento) vengono così aggiornati:

a. microimprese:

- totale dello stato patrimoniale: 450.000 euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10 (requisito che resta invariato);

b. piccole imprese e dei piccoli gruppi:

- totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 euro (incrementabile da parte dello Stato membro fino a 7.500.000 euro);
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000.000 euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50 (requisito che resta invariato).

c. medie imprese, grandi imprese, gruppi di dimensioni medie e grandi gruppi il valore riportato:

- totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250 (requisito che resta invariato).



Gli Stati membri dovranno conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 24 dicembre 2024. Le disposizioni dovranno essere applicate per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva, tuttavia, in deroga, gli Stati membri possono consentire alle imprese di applicare tali disposizioni già per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023.



LEGAL

Sospensione dell'obbligo di comunicazione dei dati ed informazioni sulla titolarità effettiva: ordinanza n. 8083/2023 del TAR del Lazio

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), con l'ordinanza n. 8083/2023 pubblicata il 7 dicembre 2023, ha accolto l'istanza cautelare di un'associazione di categoria con cui è stato richiesto di sospendere l'efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Tale atto contiene le regole attuative ed operative del **Decreto** del Ministero dell'Economia e delle finanze **dell'11 marzo 2022, n. 55** recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Per l'effetto l'ordinanza del TAR:

- a) ha sospeso l'efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante "*Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva*", pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023, **che prevedeva il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione, fissato quindi all'11 dicembre 2023;**
- b) ha fissato la trattazione di merito del ricorso in udienza pubblica del 27 marzo 2024.

I soggetti interessati dall'obbligo: definizione di titolare effettivo

Si ricorda che il Decreto ministeriale n. 55/2022 ha previsto che:

1. il Titolare effettivo delle imprese dotate di **personalità giuridica** è la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:
 - la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale;
 - la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

In assenza di queste condizioni, il titolare effettivo è individuato considerando nell'ordine questi requisiti:

- il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell'assemblea ordinaria dei soci;
- l'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante.

Se anche con questi criteri l'attribuzione non è possibile, il titolare effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione.



2. il Titolare effettivo di **persone giuridiche private** è la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:
 - fondatore, se in vita;
 - beneficiario;
 - titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

3. Titolare effettivo di **trust ed istituti giuridici affini** è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:
 - costituente;
 - fiduciario;
 - guardiano;
 - beneficiario;
 - soggetto che controlla il trust o i beni conferiti nel trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.

Cosa hanno affermato i giudici amministrativi: conclusioni

Nell'accogliere il ricorso, il TAR ha riconosciuto sussistenti i requisiti per la sospensiva cautelare, ovvero i profili del *fumus boni iuris* (la verosimiglianza, o almeno la probabilità dell'esistenza del diritto fatto valere pur mancando allo stato un accertamento conclusivo) e del *periculum in mora* (possibile danno in cui potrebbe incorrere il diritto soggettivo, per il quale si richiede la misura cautelare, se rimanesse senza alcuna forma di tutela giuridica fino alla pronuncia di merito).

In particolare, quanto al *fumus boni iuris*, ha ritenuto molteplici e complesse le questioni in campo involgenti anche questioni di compatibilità euro unitaria, meritevoli quindi di un approfondimento nella più appropriata sede di merito.

Il *periculum in mora* è stato riconosciuto nel rischio di incidere, in modo irreparabile dall'imminente scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione, le situazioni giuridiche in campo.

Il tema è di non poca importanza per le aziende, stante anche la sanzione amministrativa ex 2630 del codice civile irrogabile dalla Camera di commercio territorialmente competente, e rilevanza giuridica per gli operatori del settore.

In attesa dell'udienza del 27 marzo 2024, auspicabilmente chiarificatrice, le aziende e gli interpreti non possono che attenersi al dispositivo in esame del TAR.



ESG

CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) interesserà circa il 6,5% delle importazioni generali nel nostro Paese. Nello specifico, particolarmente colpite saranno acciaio e alluminio.

Il nuovo tributo ambientale è finalizzato a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito Ue non siano contrastati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini per le merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell'Unione europea.

Il CBAM comporta infatti l'applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell'ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).

Il Regolamento prevede due fasi d'implementazione:

- la fase “transitoria”, che ha inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento (1° ottobre 2023) e terminerà il 31 dicembre 2025. In tale periodo transitorio il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate;
- la fase “definitiva”, dal 1° gennaio 2026, quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva. In base a quanto previsto dal Regolamento, la prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell'anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.

Nel periodo iniziale tali previsioni si applicheranno ad un numero ristretto di merci la cui produzione è caratterizzata da un'alta intensità di carbonio: cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.

Durante la prima fase transitoria che è iniziata il 1° ottobre 2023, gli operatori saranno tenuti a raccogliere i dati su base trimestrale e a trasmetterli alla Commissione: il primo rapporto, con dati riferiti al quarto trimestre 2023, dovrà essere inviato entro la fine del mese di gennaio 2024.

Successivamente, cioè dal 1° gennaio 2026, tali soggetti dovranno, una volta autorizzati, dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell'anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate.

Quindi, dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.

Sul sito dell'Agenzia delle Dogane sono disponibili le istruzioni che spiegano le modalità di accesso e presentazione delle relazioni su base trimestrale <https://www.adm.gov.it/portale/cbam-carbon-border-adjustment-mechanism>.



Sostenibilità: il CNDCEC traduce la check list IFAC per le piccole imprese

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha tradotto il [documento](#) "*Small Business Sustainability Checklist*", realizzato dall'IFAC (International Federation of Accountants), con il fine di aiutare le piccole imprese a massimizzare i vantaggi derivanti dall'inserimento della sostenibilità nella propria strategia aziendale.

La Checklist è uno strumento progettato per essere adattato da ciascuna azienda alle proprie specifiche esigenze in base al settore industriale di riferimento, al ciclo di vita dei prodotti e ai servizi offerti. Il documento elenca anche una serie di iniziative e azioni da considerare in termini di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).

La Checklist, sviluppata sulla base del Piano d'azione per la trasformazione delle pratiche dell'IFAC, è stata lanciata insieme ad una serie di risorse per supportare i professionisti a migliorare le competenze e sviluppare conoscenze in questa specifica area emergente. A tal proposito, l'IFAC ha realizzato una pagina web dedicata che fornisce materiale su reporting, consulenza e formazione sulla sostenibilità, provenienti da organismi di normazione internazionali e membri della stessa organizzazione.



SCADENZARIO

Principali scadenze di gennaio 2024

DATA	ADEMPIMENTO	
16 gennaio	Iva Liquidazione mensile <small>(contribuenti con obbligo mensile)</small>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
	Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.
	Irpef Ritenute alla fonte dividendi	Versamento delle ritenute operate relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2023 per: <ul style="list-style-type: none"> • partecipazioni non qualificate; • partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.
	Irpef Altre ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio; • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno; • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 e con apporto di capitale o misto se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
	Inps Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	Inps Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti nel mese precedente agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
	Acconti 2023 imposte sui redditi	Versamento seconda / unica rata acconto 2023 IRPEF, IVIE, IVAFE, cedolare secca, imposta sostitutiva minimi/forfetari, anche in forma rateale (5 rate), per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2022 fino a € 170.000.



25 gennaio	Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili e trimestrali	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel mese precedente (soggetti mensili) e nel quarto trimestre 2023 (soggetti trimestrali) nei confronti di soggetti UE.
31 gennaio	Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS	Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del quarto trimestre 2023 relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello Unico (OSS).
	Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
	Accise autotrasportatori	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al quarto trimestre 2023 per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, nella misura rilevata dalla stessa Agenzia.
	Inps Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
	Imposta di bollo Dichiarazione 2023	Invio telematico all'Agenzia della Entrate della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo "virtuale" per il 2023.

